

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

FISCO

IL BONUS ACQUA È PARI AL 6,45% DEL COSTO SOSTENUTO (AGENZIA DELLE ENTRATE - PROV. N. 1517939 DEL 22 MARZO 2024)

Il credito d'imposta effettivamente fruibile per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023 è pari al 6,45% del costo per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidrite carbonica alimentare E290 indicato nella comunicazione presentata all'Agenzia delle entrate. Ciascun beneficiario potrà visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate. Il credito potrà essere poi utilizzato in compensazione nel modello F24 indicando il codice tributo 6975.

LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE DOPO IL 1° GENNAIO 2007 – POSSIBILE DEDURRE LA FRANCHIGIA NON UTILIZZATA NEI PRIMI 5 ANNI DI ISCRIZIONE (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP.INTERPELLO N. 76 DEL 22 MARZO 2024)

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che i lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 o iscrizione al fondo possono dedurre, dal sesto al venticinquesimo anno di iscrizione al fondo di previdenza, i contributi previdenziali pari alla differenza fra l'importo annuale dedotto e il massimo deducibile di 5.164,57 euro. L'importo massimo recuperabile per annualità è pari a 2.582,29 euro (per un totale massimo di contributi deducibili di 7.746,86 euro).

I SERVIZI AEROPORTUALI SONO IN OGNI CASO COMMERCIALI ANCHE SE EFFETTUATI DA UN ENTE PUBBLICO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 79 DEL 25 MARZO 2024)

I servizi aeroportuali sono sempre attività di natura commerciale, anche se esercitati da un ente pubblico, così come disposto dall'articolo 4, comma 5 del dpr 663/1972 che recita *“agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: h) servizi portuali ed aeroportuali*. Tali servizi, quindi, sono rilevanti ai fini Iva, anche se svolti dal comune che, quale gestore di un aeroporto, fornisce, dietro incasso di un corrispettivo, i servizi di approdo/partenza, stazionamento sul piazzale, apertura e chiusura dell'aeroporto.

LA BASE IMPONIBILE AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE È PARI ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CANONE DI CONCESSIONE (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 77 DEL 22 MARZO 2024)

Gli atti relativi alle concessioni che vedono come parte l'amministrazione dello Stato sono assoggettati a imposta di registro, la cui base di calcolo è costituita dall'ammontare complessivo del canone di concessione che il concessionario è tenuto a corrispondere al concedente durante l'intera durata del contratto. Ai fini del calcolo, il canone annuo previsto deve essere moltiplicato per il numero degli anni della relativa concessione, ex articolo 43, comma 1, lettera h) del citato dpr n. 131 del 1986.

IMPOSTA DI REGISTRO PROPORZIONALE PER I CONTRATTI DI VENDITA DI UN MARCHIO CON CONDIZIONE SOSPENSIVA DIPENDENTE DALLA MERA VOLONTÀ DELL'ACQUIRENTE (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 78 DEL 22 MARZO 2024)

Il contratto di cessione di un marchio, contenente una condizione sospensiva, sconta l'imposta di registro in misura fissa al momento della registrazione dell'atto stesso. Successivamente, quando l'evento indicato nel contratto si realizza, i contraenti devono procedere, entro 30 giorni, alla registrazione dell'atto ex art. 19 del dpr 131/86 e, contestualmente, deve essere versata l'imposta di registro. L'imposta di registro dovuta è in misura fissa se l'atto prevede una condizione sospensiva meramente potestativa dipendente dal mero arbitrio del venditore, mentre è proporzionale se la condizione sospensiva dipende dall'acquirente.

PRONTO IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA DEL TURISMO (AGENZIA DELLE ENTRATE - PROV. N. 163586 DEL 27 MARZO 2024)

È stato approvato il modello per la comunicare la cessione dei crediti d'imposta per le imprese turistiche che dovrà essere trasmesso per Pec all'indirizzo cessionecreditoimpreseuristiche@pec.agenziaentrate.it. Questi crediti potranno essere ceduti a terzi solo per l'intero importo.

ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DAL RECUPERO DEL CREDITO INDEBITAMENTE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL. MINISTERIALE N. 18/E DEL 27 MARZO 2024)

L'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme derivanti dal recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte del sostituto d'imposta a seguito dell'assistenza fiscale. I codici istituiti da indicare nel modello F24 e F24 enti pubblici sono: codice "7901" denominato "Art. 15, comma 1, lett. a), dlgs n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Imposta e relativi interessi – controllo

sostanziale”; codice “7902” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), dlgs n. 175 del 2014 - Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d’imposta a dipendenti operanti in impianti situati nella regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori regione - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Imposta e relativi interessi - controllo sostanziale; codice “7903” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), dlgs n. 175 del 2014 - Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d’imposta a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella regione - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Imposta e relativi interessi - controllo sostanziale”; codice “7904” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), dlgs n. 175 del 2014 - Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - controllo sostanziale”; codice “7905” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), dlgs n. 175 del 2014 - Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’Irpef – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”; 3 codice “7906” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), dlgs n. 175 del 2014 - Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’Irpef – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - controllo sostanziale”; codice “7907” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), dlgs n. 175 del 2014 - Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’Irpef – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”; codice “7908” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), dlgs n. 175 del 2014 - Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’Irpef – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - controllo sostanziale”. Nella compilazione del modello F24 enti pubblici i codici tributo “7901”, “7902”, “7903” e “7904” devono essere indicati nella sezione “Erario” (valore F), i codici tributo “7905” e “7906”, nella sezione “Regioni” (valore R), indicando nel campo “codice”, il codice della regione , i codici tributo “7907” e “7908”, nella sezione “Enti locali” (valore S), indicando nel campo “codice” il codice catastale del comune di riferimento.

BENEFICI GASOLIO AUTOTRAZIONE DEL 1° TRIMESTRE 2024 - IL BONUS È PARI A EURO 214,18 PER MILLE LITRI (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI INFORMATIVA 20 MARZO 2024)

Sul sito dell’Agenzia delle dogane e del Monopoli è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2024. Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio telematico doganale – Edi, è possibile presentare la dichiarazione in formato cartaceo unitamente al supporto informatico (cd -rom, dvd, pen drive Usb) all’ufficio delle Dogane territorialmente competente in base alla sede legale dell’impresa o, per le imprese unionali, all’ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa. L’importo del rimborso riconosciuto ammonta a 214,18 euro ogni mille litri consumati dalle imprese di autotrasporto merci con veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. È possibile compensare il credito spettante esponendo l’importo nel modello F24 con il codice 6740.

FRIULI VENEZIA GIULIA - ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DEI SOGGETTI CHE EFFETTUANO EROGAZIONI LIBERALI A PROGETTI DI PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE E DI VALORIZZAZIONI DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL. MINISTERIALE N. 17/E DEL 27 MARZO 2024)

La regione autonoma del Friuli -Venezia Giulia riconosce a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva, un contributo sotto forma di credito d'imposta. Ciò premesso per consentire l'utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari della suddetta agevolazione l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo: "7066" - denominato "Credito d'imposta per erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Articolo 6, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22".

SCADENZE

MODELLO EAS – LE VARIAZIONI VANNO COMUNICATE ENTRO IL 2 APRILE 2024 (AGENZIA DELLE ENTRATE - SCADENZARIO APRILE)

Gli enti associativi, dotati di personalità giuridica o meno, non iscritti al Registro unico nazione del terzo settore (Runts) e Registro attività sportive dilettantistiche, che fruiscono del regime di de-commercializzazione ai fini Ires e di esclusione ai fini Iva devono presentare il modello Eas entro il 2 aprile per comunicare le variazioni, rilevanti ai fini fiscali, intervenute nel corso dell'anno 2023.

CORTE COSTITUZIONALE

IL 1° LUGLIO 2024 ENTRA IN VIGORE LA SUGAR TAX (CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA N. 49 DEPOSITATA IL 26 MARZO 2024)

La Corte Costituzionale ha dichiarato che l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar del Lazio per l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (cosiddetta sugar tax). Nel respingere l'eccezione di incostituzionalità, la Corte ha ritenuto che la scelta disincentivante, operata dal legislatore con l'introduzione di una tassa sui consumi, non risulta né irragionevole, né arbitraria, né ingiustificata quando la limitazione del consumo ha una giustificazione scientifica, come la riduzione di alcune patologie quali diabete e obesità.

IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI: CONFERMATA L'INDEDUCIBILITÀ TOTALE AI FINI IRAP (CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA N. 21 DEL 20 FEBBRAIO 2024)

La Corte Costituzionale, con propria sentenza, ha confermato l'indeducibilità totale dell'Imu dall'Irap, dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma

1 del dlgs 23/2011 nella parte in cui stabilisce la totale indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile Irap. Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha evidenziato che la struttura dell'Irap non si fonda sul modello di deducibilità dei costi, assimilabile a quello dell'Ires, e, pertanto, il principio non potrà essere traslato a un'imposta differente quale l'Irap, in cui la base imponibile è determinata con un criterio diverso.

CASSAZIONE

IL TERMINE PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI INESISTENTI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE È DI OTTO ANNI DALL'UTILIZZO (CASSAZIONE – SEZ. TRIB. – CIVILE ORDIN. N. 3993 DEL 13 FEBBRAIO 2024)

Il termine per l'accertamento dei crediti inesistenti, determinati da situazioni di fatto artificiose, dolose e false, dove manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo, utilizzati in compensazione è di otto anni dall'utilizzo del credito stesso, così previsto dall'articolo 27, comma 16 dl 185/2008, come confermato dalla recente sentenza di Cassazione civile del febbraio 2024. Invece, per i crediti non spettanti (ad esempio un credito utilizzato in misura superiore a quello spettante oppure utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo) indebitamente utilizzati, il termine di accertamento è quello ordinario.